



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio XI – Ambito territoriale di Napoli

Prot. 1773

Napoli, 7 agosto 2012

I L D I R I G E N T E

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;

VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992;

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti adottato con DM 27 marzo 2000 n. 123, in particolare l'art. 2 c. 7 e l'art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l'inserimento in una sola provincia;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 333 del 20 agosto 2001;

VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l'art. 6;

VISTA la legge n. 143, del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti, per assicurare il regolare avvio dell'a.s. 2004/2005;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “codice dell'amministrazione digitale” aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli

VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate;

VISTO il decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n.133 del 6 agosto 2008, con particolare riferimento all'art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;

VISTA la Legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32;

VISTA la Legge n. 167 del 24 novembre 2009 art. 1, commi 4 octies e 4 novies e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 165 del 30 luglio 2010;

VISTO il D. Lgs n. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l'altro, la Legge n.160 del 19 marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;

VISTO il D.M. 44 del 12 maggio 2011, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 9 comma 20 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106 che ha stabilito che l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale;

VISTO il D.M. 26 maggio 2011 n. 47 che in applicazione della citata Legge 106/2011 ha modificato il D.M. 44/2011 attribuendo validità triennale alle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 44/2011;

VISTO il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», pubblicato nella G.U. n. 48 del 27/2/2012, ed in particolare l'art. 14, commi 2 ter e 2 quater;

VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

CONSIDERATI i vantaggi per gli interessati e per l'Amministrazione, in termini di semplificazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e imparzialità dell'azione



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli

amministrativa, derivanti dall'uso esclusivo di modalità web conforme al codice dell'amministrazione digitale per la presentazione della domanda che contiene la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo,

VISTO il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012, che ha fissato i termini e le modalità di presentazione delle domande di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo di cui alla legge 124/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i tabulati forniti dal sistema informativo del MIUR che fanno parte integrante del presente provvedimento;

D I S P O N E

ART. 1 Sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo Ufficio al seguente indirizzo www.csa.napoli.bdp.it/ - le graduatorie aggiuntive provvisorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado e del personale educativo.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.M. 44/2011, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo a questo Ufficio per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria, o alla mancata inclusione del proprio nominativo.

ART. 3 - In ogni caso l'Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, le rettifiche che si rendessero necessarie.

IL DIRIGENTE
F.to Luisa Franzese